

N. R.G. 2014/2976



TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2976/2014 promossa da:

P.S. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BONDI SILVIA
elettivamente domiciliato in LIVORNO presso il difensore avv. BONDI
SILVIA

C.F. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BONDI SILVIA e
elettivamente domiciliato in LIVORNO presso il difensore avv. BONDI
SILVIA

ATTORE/I

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO, elettivamente
domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore
avv. AVVOCATURA DELLO STATO

SCUOLA SECONDARIA "G. MAZZINI" (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI
ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO
STATO

CONVENUTO/I

Il

Il Giudice dott. Azzurra Fodra,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.5.15,
ha pronunciato la seguente

OSSERVA

I ricorrenti, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei
confronti di **S.S.**, hanno convenuto in giudizio MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA e la SCUOLA
SECONDARIA "G. MAZZINI", frequentata nell'anno 2013 -2014 dal figlio
S., per vederli condannare al risarcimento del danno non patrimoniale
asseritamente patito dal minore a causa delle condotte discriminatorie poste
in essere in danno dello stesso durante l'anno scolastico.

In particolare i ricorrenti hanno sostenuto che il personale docente e non
docente della scuola convenuta avrebbe tenuto comportamenti tali da
discriminare in vi diretta ed indiretta **S.** in ragione della grave
disabilità di cui lo stesso è affetto (ritardo mentale di grado medio, grave



compromissione del linguaggio in probabile s. mal formativa surrenalotomia sx per neoplasia corticosurrenalica” doc. 1 parte ric.), riservando per il medesimo un trattamento palesemente diverso rispetto a quello degli altri alunni, tale da determinare per certi aspetti l’esclusione dell’alunno e della di lui famiglia dall’ambito scolastico e per altri da ledere la dignità e la libertà dell’alunno stesso.

Le resistenti costituitesi in giudizio, con il Ministero della Avvocatura dello Stato, hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, nonché nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.

La causa è stata istruita con la escussione dei testi indotti da parte ricorrente, non essendo stata ammessa la prova orale richiesta dalla parte resistente in quanto capitolata in maniera o generica, o su fatti negativi o volta a far esprimere valutazioni al teste.

Ciò posto va in primo luogo disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione fatta valere da parte convenuta.

Ed infatti, nel caso che ci occupa, gli attori hanno proposto una azione risarcitoria ben riconducibile alle ipotesi di tutela giurisdizionale di cui all’art 3 della legge n. 67 del 2006, che prevede espressamente che la tutela dagli atti e i comportamenti discriminatori in danno ad un disabile debba essere esperita innanzi al Giudice ordinario secondo le forme del rito sommario di cognizione ex art. 28 dlgs n. 150 del 2011. Invero nel presente caso l’oggetto del processo è l’accertamento dell’avvenuto compimento in danno al minore portatore di grave disabilità, di atti e comportamenti da parte del personale della scuola convenuta che siano stati lesivi sia del diritto costituzionalmente garantito ex art. 3 Cost. del medesimo minore a non subire discriminazione nell’ambito scolastico in ragione della di lui condizione di salute sia, conseguenzialmente, lesivi del diritto alla educazione ed alla istruzione sancito sia a livello costituzionale per ogni cittadino all’art. 34 Cost., sia dalla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sia regolato, a livello di legislazione primaria con particolare riguardo ai disabili, dagli artt. 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

Dunque, nel caso de quo, non può che ritenersi che il titolare della giurisdizione con riguardo alla azione fatta valere dagli odierni ricorrenti sia, quale giudice dei diritti, il Giudice Ordinario. In tal senso di è da ultimo espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 25011 del 2014, secondo cui anche nei cd. casi discriminazione indiretta, derivanti dalla riduzione delle ore l’insegnamento scolastico di supporto per ragioni di bilancio, sussiste la giurisdizione del GO ex art. 3 della legge n. 67 del 2006. Venendo al merito, tale ultima disciplina legislativa vieta, in modo assoluto, qualsiasi discriminazione in danno alle persone disabili, onde favorire quanto più possibile, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost., anche per tali soggetti il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali. All’art. 2 della succitata legge, in cui il



legislatore detta una nozione di discriminazione, si può leggere: 1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Pertanto nel nostro ordinamento sussistono tre ipotesi di atti illeciti riconducibili al concetto di discriminazione: atti di discriminazione diretta, atti di discriminazione indiretta e atti di molestia che incidono sui valori fondanti della persona e posti in essere per ragioni connesse alla disabilità della persona destinataria della molestia medesima. Il legislatore ha approntato in tale sede, quindi, una disciplina in cui la natura discriminatoria dell'atto o del comportamento non dipende tanto dall'elemento soggettivo di colui che compie l'atto o tiene il comportamento, e quindi dalla volontà di discriminare dell'autore dell'illecito, né dal livello di percezione soggettiva che il disabile ha avuto della portata delle condotte altrui, bensì dalle conseguenze che detto atto o comportamento produce in termini di disparità di trattamento. Se vogliamo l'attenzione dell'interprete deve essere posta in primo luogo sugli effetti oggettivi e concreti che l'atto in contestazione ha determinato a prescindere sia dall'accertamento di un dolo specifico dell'agente sia da una indagine sulle conseguenze, su un piano interiore ed emotivo, subite dal disabile. Ciò risulta trovare conferma anche nella sentenza prima citata della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in cui il Collegio ha ricondotto al concetto di atto discriminatorio una scelta organizzativa della dirigenza scolastica dettata da ragioni di bilancio, ma che, sul piano degli effetti, determinava una disparità di trattamento tra alunno disabile e alunni normodotati.

Se così è deve ritenersi che la domanda attorea meriti di essere accolta.

Ed infatti nel corso del processo si è avuto modo di accertare la veridicità di quanto sostenuto dai ricorrenti in ordine al fatto che S. ebbe a subire nell'ambito scolastico condotte di discriminazione per molestia da parte della insegnante di sostegno R.M.. In particolare il nonno di S., F.G., ha riferito che la stessa in molteplici occasioni, (*"ci andavo tutti i giorni a prenderlo e ogni volta c'era qualcosa"*) ebbe ad accompagnare S. all'uscita di scuola *"tirandolo per un braccio lamentandosi dei suoi comportamenti"* e che una volta la stessa ebbe a dire al nonno dell'alunno *"ha fatto delle cose di pazzia"*. Dette condotte non



possono che essere sussunte nell'ambito dell'atto di molestia lesive della dignità del disabile e capaci di recare allo stesso una umiliazione in ragione alla sua condizione di disabilità. Ed infatti l'insegnante di sostegno nell'accompagnare S. all'uscita di scuola e ricondurlo ai familiari si sarebbe dovuta astenere dal rappresentare in quelle occasioni, alla presenza del minore stesso, le proprie lamentele, e avrebbe dovuto evitare di dolersi in maniera palese dei comportamenti di S. utilizzando termini inadeguati ed offensivi, quali quelli sopra riportati e, peraltro, incapaci di trasmettere un qualsivoglia insegnamento per il futuro all'alunno. A dire il vero detti comportamenti appaiono solo il frutto della esigenza della medesima docente di rappresentare ai familiari del minore, senza tenere in alcuna considerazione il fatto che S. fosse presente, la frustrazione e le difficoltà dalla stessa vissute nella gestione dell'alunno durante l'orario.

Lo stesso dirigente scolastico nella sua relazione agli atti in ordine ai fatti di causa ha dovuto ammettere che dette modalità di gestione delle comunicazioni tra la docente di sostegno e la famiglia dell'alunno furono inopportune e non adeguate alla tutela della dignità di S. che in quei momenti percepì sicuramente l'atteggiamento di rimprovero e di insofferenza della insegnante.

Parimenti può essere ricondotto al concetto di molestia lesiva della dignità e della libertà di S. anche l'episodio avvenuto nell'ottobre del 2013 che ha trovato conferma nella deposizione del teste L. e dei testi T. e F.

In tale occasione l'insegnante di sostegno R., mentre si trovava in compagnia di S. in una aula attrezzata per l'alunno nei momenti in cui lo stesso non voleva rimanere in classe, non riuscendolo più a gestire, ebbe a lasciarlo solo all'interno dell'aula e a tenere la porta della stessa chiusa per evitare che S., che tentava di uscire, potesse aprirla. Tale fatto venne anche ammesso dalla insegnante R. in occasione di un incontro tra la stessa, i genitori di S., la logopedista del minore ed un'altra insegnante. Tale condotta non può essere che considerata lesiva della libertà e della dignità del minore, sia perché non adeguata a gestire in maniera corretta un momento di perdita del controllo da parte di S. sia perché avvenne di fronte alla aula della classe di S. i cui compagni poterono assistere. Il comportamento della insegnante R. certo non può essere giustificato e ritenuto lecito per il sol fatto che S. in quel momento aveva perso il controllo. Invero dalla istruttoria orale non sono emersi comportamenti particolarmente violenti da parte del minore contro l'insegnante, che infatti, in occasione dell'incontro prima citato, si limitò a giustificare il suo contegno sostenendo che S. le avrebbe lanciato degli oggetti, dando atto del fatto che poi tutto si risolse con il semplice intervento del custode chiamato in aiuto. Peraltro, la stessa logopedista di S., sentita come teste e che partecipò al medesimo incontro, ha riferito che fu lei stessa a dover suggerire alla insegnante di sostegno quali fossero le condotte idonee ad evitare le crisi dell'alunno.



Peraltro dalla stessa relazione del dirigente scolastico in atti emerge l'inadeguatezza della gestione da parte di tale docente di S. , atteso che la stessa decise di lasciare l'incarico, sia per ragioni personali, ma anche per le difficoltà incontrate nella gestione di S. ed in particolare dallo "stress causato dal gestire un caso così impegnativo come quello di S. ".

Parimenti risulta riconducibile ad una condotta lesiva della dignità di Simone anche l'episodio di esclusione riferito dal teste (G.), secondo cui in data 23.1.14 la insegnante P. , che stava tenendo al sua lezione nella classe di S. , disse alla stessa teste, nuova docente di sostegno di S. dopo la sostituzione della insegnante R. che quello non era il momento giusto per entrare in classe. Tale comportamento, in concreto non appare riconducibile ad una discriminazione diretta, in quanto da quanto emerso dalla istruttoria venne effettivamente posto in essere in ragione del fatto che in classe vi era molta confusione e ciò determinava anche un rischio per la serenità di S. e le possibilità di evitare perdite di controllo - che dopo infatti avvennero - dello stesso; tuttavia tale condotta, ancora una volta, venne posta in essere senza tenere di conto della presenza di S. , che, al pari della sua insegnante, non potè non percepire di non essere ben accetto nella sua classe, con conseguente frustrazione ed umiliazione. L'insegnante P. avrebbe ben potuto comunicare la sua preoccupazione alla insegnante di sostegno in maniera diversa e soprattutto evitando che S. lo percepisce. La stessa teste Gibilaro ha confermato durante l'udienza che la insegnante P. dopo si scusò con lei per l'accaduto e che il Preside se ne lamentò in un consiglio di classe. Sul punto va infine rilevato che quanto sostenuto da parte convenuta sul fatto che la insegnante P. in quella occasione non conoscesse la insegnante (G.) e per tale ragione non la volesse far entrare in classe è stato smentito dalle risultanze della prova per testi da cui è emerso che le due docenti già si conoscevano.

Accanto a detti episodi di discriminazione per molestia dell'alunno, deve ritenersi che nel caso di specie via siano anche state condotte di discriminazione diretta, in quanto S. non venne fatto partecipare ad una gita scolastica organizzata per tutta la classe e la famiglia di Simone venne invitata a soprassedere dal far partecipare il figlio ad un'altra occasione didattica organizzata nell'ambito del cd. progetto internazionale "Comenius".

Quanto al primo episodio verificatosi nell'aprile del 2014, il teste G. ha riferito che la gita allo stabilimento Stanic venne organizzata dalla scuola per la classe di S. senza che lui fosse inserito e che ciò per lei fu una sorpresa, che il giorno della gita S. si accorse che i compagni stavano uscendo dalla classe e si mise in fila con loro pensando che andassero in giardino e che fu lei a doverlo distogliere dicendogli che loro avrebbero fatto un'altra cosa, per poi approfittare di un momento di distrazione dell'alunno per fare uscire gli altri compagni di classe.



Appare evidente che la scelta da parte della scuola di non far partecipare S. [redacted] alla gita fu un atto di discriminazione diretta, che non può essere giustificato dal sol fatto che la classe doveva assistere ad una rappresentazione teatrale dentro uno stabilimento industriale che poteva comportare problemi di gestione del minore. Infatti, come è emerso dalla istruttoria orale, in tale scelta di esclusione da parte del personale docente della classe la nuova insegnante di sostegno non venne in alcun modo coinvolta, quindi, non solo non vi fu una valutazione attenta sulla opportunità o meno di aderire a detta iniziativa piuttosto che ad un'altra analoga, in ragione del fatto che vi sarebbero state delle difficoltà a farvi partecipare S. [redacted], ma neppure si tentò di valutare con l'insegnante a ciò preposta se vi erano delle misure e degli accorgimenti, anche con l'aiuto della famiglia di S. [redacted] che avrebbero permesso allo stesso di parteciparvi. Di certo poi, anche ipotizzando che ciò non costituì una discriminazione diretta a danno di S. [redacted], il medesimo fatto per come in concreto verificatosi sicuramente costituì una lesione della dignità di S. [redacted] che ebbe nuovamente ad assistere, al momento della uscita dei compagni, ad un trattamento differenziato nei suoi confronti in ragione della sua disabilità.

Quanto al secondo episodio, invece, a dimostrazione del proprio assunto, parte ricorrente ha prodotto il doc. 6 che costituisce una missiva del dirigente scolastico della Scuola Convenuta, in cui lo stesso dopo avere elencato, in maniera asettica e formale, una serie di episodi sintomatici della aggressività e della incapacità di autocontrollo di S. [redacted], e invitato i genitori ad una ulteriore riflessione comune sulle strategie di gestione del minore nella scuola, ricordò, senza apparentemente tenere di conto della peculiarità della patologia di S. [redacted], ai ricorrenti come anche il figlio fosse tenuto al rispetto dei "doveri elementari di un alunno" per poi invitare i ricorrenti medesimi a non far partecipare S. [redacted] alla iniziativa facente parte del progetto "Comedius", essendo preferibile che lo stesso frequentasse le lezioni ordinarie.

La dirigenza della scuola convenuta in detta missiva nuovamente risulta avere posto in essere un contegno discriminatorio nei confronti dell'alunno disabile, scegliendo la strada della esclusione piuttosto che quella di tentare una strategia condivisa con la famiglia e con il personale docente di sostegno tale da permettere a S. [redacted] di godere delle medesime opportunità dei compagni.

Infine risulta esservi stato una disparità di trattamento anche nelle comunicazione scuola famiglia. E' in atti il diario di Simone in cui le comunicazione alla famiglia risultano poco frequenti e che raffrontato con quello prodotto dai ricorrenti di un compagno di classe di S. [redacted] C.S. [redacted] [redacted], fa emergere come la famiglia di S. [redacted] nel corso dell'anno scolastico ebbe a ricevere solo poche delle comunicazioni provenienti dagli insegnanti e che alcune comunicazioni, anche importanti relative a sussidi economici o ad altre iniziative, non vennero mai annotate sul diario del figlio. Peraltro dall'esame dell'attuale diario di S. [redacted] che frequenta un



altro istituto superiore emerge come, invece, le comunicazioni siano frequenti e come le stesse vengano di fatto utilizzate come strumento di collaborazione tra la famiglia e i docenti per monitorare S. , per farne emergere i successi e i miglioramenti, e anche per fare fronte comune alle criticità derivanti dalla disabilità di cui S. stesso è affetto.

Dette conclusioni non possono di certo essere inficiate da quanto sostenuto da parte convenuta in ordine al fatto che la scuola si sarebbe comunque spesa per migliorare il livello di scolarizzazione di S. raggiungendo, peraltro, buoni risultati. Infatti, posto che la formazione dell'alunno su un piano didattico rientra nei compiti istituzionali della scuola anche nei confronti del disabile, ciò non può togliere rilevanza agli episodi di discriminazione subiti da S. per come accertati in giudizio.

Ciò posto le amministrazioni resistenti vanno condannate in solido al pagamento in favore dei ricorrenti, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di S.S. , della somma - liquidata equitativamente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito da S.S. a causa degli atti di discriminazione per cui è causa in considerazione del numero delle condotte discriminatorie accertate, della gravità delle stesse, del lasso di tempo in cui le medesime si sono verificate (dal settembre 2013 alla primavera 2014), e delle conseguenze emotive che le stesse hanno comportato sull'alunno per come emerse nella istruttoria - di € 10.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Condanna le Amministrazioni Resistenti in solido al pagamento in favore dei ricorrenti, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di S.S. , della somma di € 10.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi dalla data odierna al saldo;

Condanna le resistenti in solido a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che si liquidano in € 3915,00, di cui € 875,00 per la fase di studio della controversia, € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.300,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.020,00 per la fase decisionale, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e anticipazioni;

Si comunichi.

Livorno, 16 giugno 2015

IL GIUDICE
dott. Azzurra Fodra

